

D.P.G.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg

Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1

b.u. 4 giugno 2002, n. 24

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni per la prima applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti norme statali, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002):

- a) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente);
- b) articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), come aggiunto dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al coordinamento di questa disposizione con l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
- c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, limitatamente al titolo II, agli articoli 18, 19, 20, 40, 42 e 43 e alla disciplina afferente gli scarichi di acque reflue industriali;
- d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

2. Il presente regolamento contiene inoltre le disposizioni attuative dell'articolo 55, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 2002, nonché le norme occorrenti per adeguare la disciplina provinciale concernente lo scarico delle acque reflue urbane al decreto legislativo n. 152 del 1999, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 3-18 dicembre 2001, n. 412.

3. Il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dalla legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 - viene di seguito denominato "testo unico".

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le corrispondenti definizioni contenute nella normativa statale richiamata dal comma 1.

Capo II

Qualità dell'aria

Art. 2 Applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione dell'aria ambiente)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'aria esterna presente nella troposfera, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e dalle relative norme di attuazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente capo. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 351 del 1999 secondo quanto disposto da quest'ultimo. In particolare, è riservato alla Giunta provinciale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, che vi provvede sentiti i comuni nelle forme stabilite dal comma 2.

2. I provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione ed hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano attività da essi considerate. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le forme per la consultazione preventiva degli enti e del pubblico, cui è subordinata l'approvazione dei provvedimenti previsti dal comma 1.

3. Ai fini della tutela della qualità dell'aria, i comuni adottano le misure di gestione delle situazioni a rischio in dipendenza del superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, in osservanza del decreto legislativo n. 351 del 1999 e dei provvedimenti provinciali emanati ai sensi del comma 1, nonché in attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Nel quadro delle funzioni di controllo e delle attività tecnico-scientifiche ad essa attribuite dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente svolge in particolare le seguenti attività:

- a) esegue i monitoraggi, le misurazioni e le valutazioni della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999;
- b) predisporre le relazioni sulla qualità dell'aria da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, i dati e le informazioni prescritti dal decreto legislativo n. 351 del 1999.

5. La Provincia e i comuni garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che i piani, i programmi, le misure d'intervento e le informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente siano resi disponibili al pubblico e agli enti interessati. Le informazioni sulla qualità dell'aria devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

Art. 3 Norma transitoria

1. In applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini della tutela della qualità dell'aria ambiente continuano ad applicarsi in via transitoria i valori limite, i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualità, i livelli di protezione della salute e della vegetazione, nonché le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti dalle norme statali ivi richiamate.

2. Nelle more di attuazione degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, continuano ad applicarsi il piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria - approvato con deliberazione della Giunta provinciale 6 febbraio 1998, n. 954, pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione 1° marzo 1998, n. 11 - nonché ogni altro provvedimento emanato in materia dalla Provincia e dai comuni.

3. Il piano provinciale indicato al comma 2 può essere aggiornato, anche per stralci, per le finalità di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999.

omissis (1)